COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

LXXIII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 26 GENNAIO 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZAPPA

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

Norme sul conferimento dell'incarico di traduttore interprete presso gli uffici giudiziari (1535) 979

PRESIDENTE, *Relatore f.f.* . 979, 980, 981, 983, 984, 985, 986, 987

COCCIA 984

DE FLORIO 980, 981, 985

DELL'ANDRO 984

DI VAGNO 984

MANNIRONI 983, 984, 985, 986

MARTUSCELLI 981

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 980, 982, 984, 985, 986

ROMEO 980

SFORZA 982

La seduta comincia alle 11,5

DELL'ANDRO, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme sul conferimento dell'incarico di traduttore interprete presso gli uffici giudiziari (1535).

PRESIDENTE, *Relatore f.f.* L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme sul conferimento dell'incarico di traduttore interprete presso gli uffici giudiziari ».

Su questo disegno di legge sostituisco, per oggi, il relatore Bisantis, che mi ha comunicato di non poter intervenire alla seduta odierna.

La I Commissione ha espresso parere contrario al presente provvedimento.

Nel corso della seduta del 20 gennaio 1967, il Sottosegretario di Stato Minasi, escludendo la possibilità di istituire un ruolo organico di traduttori interpreti, ha proposto di sostituire all'articolo 1 del disegno di legge le parole: « secondo le norme vigenti in materia di incarichi », con le parole: « a norma dell'articolo 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 » cioè del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« Nei distretti di corte di appello, ove le esigenze di servizio lo richiedano, su proposta e designazione dei capi di corte, con decreto del Ministro di grazia e giustizia può essere conferito l'incarico di traduttore interprete, secondo le norme vigenti in materia di incarichi.

Nel decreto deve essere determinata la lingua della quale il traduttore interprete deve avere conoscenza ».

A questo articolo il Governo ha proposto il seguente emendamento:

« *Al primo comma sostituire le parole*: secondo le norme vigenti in materia di incarichi, *con le altre*: a norma dell'articolo 380 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3 ».

Ritengo opportuno dare lettura dell'articolo 380 richiamato nell'emendamento:

« Per esigenze speciali i ministri possono affidare lo studio e la soluzione di particolari problemi attinenti agli affari di loro competenza a professori universitari ed a membri degli organi consultivi istituiti presso le amministrazioni centrali.

« In casi eccezionali in cui i problemi da studiare richiedono la particolare competenza tecnica di estranei all'amministrazione dello Stato, gli incarichi predetti possono essere affidati a questi ultimi, qualora agli stessi sia notoriamente riconosciuta la speciale competenza richiesta.

« Con lo stesso o con successivo decreto è determinato il compenso globale da corrispondere in relazione alla importanza del lavoro affidato ed ai risultati conseguiti.

« Gli incarichi già conferiti in base alla precedente disposizione cessano alla scadenza dell'esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e potranno essere rinnovati in base alle norme di cui ai precedenti commi ».

ROMEO. Non mi sembra possibile il riferimento all'articolo 380, testé citato, in cui si parla di incarichi eccezionali. Nel caso contemplato dal disegno di legge, non si ha riguardo ad incarichi eccezionali, bensì ad incarichi conferiti per una certa durata di tempo e riferentisi non ad un solo atto, bensì ad attività diverse, da svolgersi in sede processuale ed in procedimenti penali. Inoltre, l'articolo 380 stabilisce un determinato compenso globale sempre in relazione ad incarichi eccezionali o ad interventi che riguardano lo studio di un singolo problema.

DE FLORIO. Credo che abbia piena validità l'osservazione del collega Romeo. Infatti, il richiamato articolo 380, a mio avviso, sottolinea l'eccezionalità di questi provvedimenti, in quanto parla di esigenze speciali, di casi eccezionali, di incarichi conferiti a tempo determinato per specifiche incombenze, non rinnovabili se non in particolari circostanze. Mi sembra, cioè, che tutta la struttura dell'articolo richiamato contrasti con lo scopo che si vuole perseguire con questo disegno di legge, che è quello di conferire un incarico a tempo indeterminato per lo svolgimento continuativo di determinate mansioni.

PRESIDENTE, *Relatore f.f.* Non a tempo indeterminato, ma per il periodo dell'incarico che viene stabilito dal decreto.

DE FLORIO. D'accordo, ma sempre per mansioni continuative. Anche se si stabilisse un arco di tempo abbastanza ampio, non si rientrerebbe nella casistica molto rigorosa stabilita dall'articolo 380.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Vorrei rilevare che non si tratta di applicare l'articolo 380, ma di recepire le modalità che tale articolo stabilisce in ordine agli incarichi speciali...

DE FLORIO. Cioè generalizziamo un provvedimento che è stato previsto per uno scopo completamente diverso.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Vorrei ricordare che vi sono due sole soluzioni possibili: o creiamo un ruolo organico, cosa che in questo momento non è possibile per mancanza di mezzi finanziari, oppure usiamo il metodo degli incarichi che sono sempre temporanei anche se rinnovabili.

Abbiamo, appunto, scelto questa seconda strada.

DE FLORIO. Sono d'accordo, ma dobbiamo essere coerenti nell'impostare l'intero disegno di legge. Se accettiamo il principio di una serie di provvedimenti di carattere occasionale non possiamo, per elementari esigenze di coordinamento, stabilire all'articolo 2 che « i traduttori interpreti, durante il periodo dell'incarico, svolgono le loro funzioni in modo continuativo ». Ritengo che la continuità del compito urti contro le modalità richiamate da una disposizione di legge che prevede il conferimento di determinati incarichi per singole questioni.

PRESIDENTE, *Relatore f.f.* Se richiamassimo semplicemente l'articolo 380, è chiaro che l'interpretazione dovrebbe essere fatta su tale norma; ma se richiameremo in questo disegno di legge le « modalità » previste dall'articolo 380 soltanto ai fini dell'affidamento di incarichi, sarà evidente che ci saremo preoccupati soprattutto della risoluzione di un problema di sistematica legislativa che troverebbe preclusioni su un altro terreno. Forse sarebbe più chiaro dire: « con le modalità previste dall'articolo 380, in quanto compatibili », invece che:: « a norma dell'articolo 380 ».

Mi sembra che l'emendamento proposto dal Governo sia un mezzo per sfuggire ai rilievi formulati dalla Commissione affari co-

stituzionali. Ma raggiunge lo scopo? Dando questi incarichi anche a norma o in analogia con l'articolo 380 si rimane pur sempre nel quadro dell'assunzione continuativa, quindi, dell'inserimento in un ruolo organico! Ritengo che, in futuro, coloro che si troveranno in questa situazione avranno il ragionevole diritto di sostenere di avere un ruolo organico, anche se noi non intendiamo prevederlo.

MARTUSCELLI. Il riferimento all'articolo 380 dello statuto del pubblico impiego, mi ha creato qualche perplessità. Instaurando un rapporto di pubblico impiego, vengono ad essere inseriti nell'amministrazione dello Stato dei dipendenti senza le normali garanzie, prima fra tutte quella relativa alla comparazione tra vari aspiranti. Probabilmente, nel caso in questione, gli aspiranti sono pochissimi; forse uno solo. Ma, se fossero di più? È soltanto dietro il parere, credo vincolante, del capo della corte di appello che il ministro procede alla nomina. Ho l'impresione, pertanto, che il parere della I Commissione avesse un significato diverso. Stabilire le modalità di assunzione significa definire la comparazione, nonché la garanzia, che siano esaminate imparzialmente le aspirazioni di più candidati. Anche se non ho approfondito il problema, penso che con il provvedimento in questione si instauri un rapporto di pubblico impiego, dal momento che le funzioni sarebbero svolte in modo continuativo ed i traduttori interpreti prestano giuramento.

PRESIDENTE, *Relatore f.f.* Non si può dimenticare che il nostro paese ha aperto le frontiere ad un numero sempre crescente di turisti, che vanno dal nord al sud dell'Italia. Sempre più gravi si fanno le esigenze del colloquio con questi turisti, le cui presenze superano i 20 milioni di unità annue. L'approvazione del presente disegno di legge è necessaria e per quanto importanti possano essere le grandi riforme, non dobbiamo sottovalutare la notevole rilevanza che un provvedimento come questo può rivestire.

DE FLORIO. Il rilievo del Presidente ci trova d'accordo circa la necessità di una regolamentazione della materia. Siamo certamente sensibili alle difficoltà incontrate dall'amministrazione della giustizia in relazione all'aumentato scambio di rapporti internazionali, di cui si giova il nostro paese. Ma ciò non deve consentire la approvazione di una legge che non risponda né ai criteri costituzionali né, comunque, alle esigenze di una corretta formulazione sistematica. Di fatto, si vuole conferire un incarico di traduttore interprete secondo le norme vigenti in materia di incarichi. Eppure queste norme riguardano sempre incarichi di carattere eccezionale, singolare, mentre nel nostro caso gli incarichi avrebbero carattere continuativo. Poiché l'incarico di traduttore interprete verrà certamente conferito in quei distretti di corte di appello in cui maggiormente è sentita la necessità di questo collaboratore della giustizia – dove cioè si vedrà in pratica la loro utilizzazione a carattere continuativo con vincolo di orario ed a tempo sostanzialmente indeterminato – non possiamo invocare né direttamente né indirettamente le norme vigenti in materia di incarichi di cui all'articolo 380. Sarebbe a mio avviso incostituzionale far entrare, di fatto, in un organico dei dipendenti che svolgono funzioni di carattere continuativo, senza quelle garanzie e quelle modalità che sono fissate dalla Costituzione. D'altra parte, il problema non viene superato nemmeno con il richiamo alle norme specifiche in materia di incarichi eccezionali: è evidente il contrasto con un certo tipo di attività, al contrario, continuativa. Infatti, se l'intervento dell'interprete dovesse limitarsi a prestazioni saltuarie, non si vedrebbe la necessità di promuovere una legge *ad hoc*. Viceversa, proprio la continuità del lavoro impone che la materia venga regolata in un certo modo. A questo fine, non ritengo che possa utilmente – e forse neanche costituzionalmente – adottarsi la formulazione originaria contenuta nel disegno di legge, né l'emendamento proposto dal Governo, che non trasforma certamente la sostanza della norma.

Non disconosciamo l'importanza delle piccole leggi: anzi, crediamo che in presenza di molte piccole leggi, realizzate celermente e bene, sia più facile preparare il terreno per quelle di maggiore importanza e respiro ma riteniamo opportuno farle bene. Penso che questo problema sia condiviso da tutti i gruppi e che, quindi, dovrebbe essere esaminato. Non mi permetto, onorevole Presidente, di chiedere la sospensione della discussione di questo disegno di legge per la nomina di un comitato ristretto; abbiamo tutti l'intenzione di mandare in porto una leggina come questa ma, dal momento che le difficoltà sono soprattutto di ordine tecnico, vorrei proporre il rinvio della discussione allo scopo di studiare meglio la questione e di presentare gli emendamenti necessari.

Suggerirei di cercare il contemperamento delle due esigenze, quella della possibilità di realizzare un certo concorso in determinati di-

stretti di corte d'appello e quella di evitare la costituzione di ruoli organici. Si tratta di un concetto che mi permetto di sottoporre alla attenzione della Commissione e del Governo. Ritengo infatti che, allo stato attuale delle cose, approveremmo un disegno di legge che, quanto meno, lascerebbe seri dubbi circa la sua costituzionalità e la sua opportunità.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. La questione di incostituzionalità non esiste. Vi è un precedente sul quale abbiamo già discusso. Il decreto 3 gennaio 1960, n. 103, che riguarda le norme di attuazione dello statuto speciale per la regione del Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca in procedimenti giurisdizionali, all'articolo 9, secondo comma, recita: « Fino a quando non possa essere provveduto in conformità al precedente comma, possono essere nominati, su designazione dei capi dei predetti uffici ed ai sensi delle norme vigenti in materia di incarichi, interpreti a titolo di incarico temporaneo. La nomina deve essere approvata con decreto del primo Presidente della Corte d'appello ».

Il terzo comma di detto articolo dispone: « Gli interpreti svolgono le loro funzioni presso gli uffici giudiziari in modo continuativo, per i compiti previsti dal presente decreto ».

Questa è una legge che non è mai stata impugnata. Noi ricalchiamo una soluzione che è già stata adottata.

L'onorevole De Florio accusa di incostituzionalità l'articolo 380 del decreto del Presidente della Repubblica del 1957? No, non è incostituzionale dare incarichi speciali temporanei.

Adesso occorre risolvere il problema degli interpreti. Come ho detto vi sono due soluzioni, quella di creare un ruolo specifico e, quindi, un rapporto di pubblico impiego ma, mancando le disponibilità finanziarie, non è possibile scegliere questa via; vi è, poi, il ricorso a questa soluzione secondo lo schema predisposto nel decreto n. 103. In tale decreto vi è l'apparente discrasia che preoccupa il deputato De Florio, trattandosi di incarichi, ma anche di funzioni che si esercitano in modo continuativo. Perché la discrasia è soltanto apparente? Perché il carattere di temporaneità dell'incarico resta. Richiamando l'articolo 380, prevediamo che la nomina sia caratterizzata dagli stessi limiti e dalle stesse condizioni che tale articolo prevede. Nei limiti di tempo in cui l'incarico è dato, esso viene svolto in modo continuativo, ma ciò non ne inficia la temporaneità. Si tratta di una soluzione possibile, che non ha sollevato alcuna obiezione in sede di applicazione del decreto riguardante l'Alto Adige e che può essere accolta nel disegno di legge in esame.

Il deputato De Florio potrebbe piuttosto fare un'obiezione di merito, rilevare cioè che intendiamo fronteggiare una situazione duratura mediante il ricorso ad un istituto come quello dell'incarico temporaneo la cui funzione è di ovviare ad esigenze occasionali e, quindi, limitate nel tempo. Ma questa è una scelta di politica legislativa. Non abbiamo altra via; potremmo affermare che questa situazione sarà suscettibile di riforma, ma è meglio non affermarlo. Vi sarà un decreto del Ministero di grazia e giustizia che fisserà il limite di validità di questa disposizione. Certamente vi saranno alcuni inconvenienti, per esempio, questi traduttori non potranno essere nominati per tre anni consecutivi, ma non scardiniamo il sistema; richiamando l'articolo 380 stabiliamo i condizionamenti ed i limiti che tale norma prevede. Sappiamo di adottare una soluzione non pienamente soddisfacente, ma richiamando l'articolo 380 non creiamo una norma incostituzionale.

SFORZA. Vorrei rilevare l'inadeguatezza di questo disegno di legge rispetto alle due possibili ipotesi di applicazione. Vi è, infatti, il caso normale di quei distretti di corte d'appello che, per la loro situazione geografica ed etnica, hanno permanentemente bisogno di traduttore. Per esempio, nella Venezia Giulia vi sono gli slavi, nell'Alto Adige i tedeschi; si tratta di minoranze etniche che determinano difficoltà nella vita quotidiana, con riflessi anche in materia giudiziaria, sia penale che civile. In tali luoghi sarebbe opportuno attuare una soluzione a carattere permanente; non si può nominare un interprete per ogni processo, dare un incarico volta per volta. Sarebbe opportuno creare un ruolo che finisca con il legittimare una funzione pubblica qual'è quella dell'interprete.

Il Presidente, nel riferirsi alla necessità della approvazione del provvedimento, ha messo in luce un aspetto della vita moderna e, cioè, il crescente movimento turistico nel nostro paese, che può dar luogo anche alla esigenza di processi (non lontano dal nostro ricordo è il caso di due stranieri imputati di omicidio). Ma, in questo caso, troppo pesante e farraginoso diventa il sistema previsto dal disegno di legge, che richiede al Ministro di grazia e giustizia un apposito decreto per un solo caso. Inoltre, è impossibile prevedere in ogni distretto di corte di appello, per far fronte a tali esigenze saltuarie ed even-

tuali, tanti interpreti quante sono le lingue parlate dagli stranieri che giungono in Italia.

Dovrebbe essere il capo del distretto di corte d'appello ad avere la possibilità – laddove ne sorgesse necessità – di nominare volta per volta un interprete per la lingua di cui serve la traduzione.

Questa osservazione di indole pratica offre l'occasione per affermare che la materia va considerata ulteriormente. Qualora non sia possibile nominare un comitato ristretto *ad hoc*, dobbiamo farci carico noi stessi, con lo accordo del Governo, di ricercare una nuova e migliore formulazione della legge.

PRESIDENTE, *Relatore f.f.* Bisogna precisare che, per i fatti che integrano l'ipotesi di reato, esistono già delle norme ben chiare nel codice di procedura penale (come anche nel codice di procedura civile) per la nomina di interpreti. Il provvedimento al nostro esame interessa non solo il campo penale o quello civile, ma anche il campo culturale, nonché il campo commerciale, sotto i diversi aspetti assunti dai rapporti internazionali del nostro paese. Il programma è, a mio avviso, limitato ad una valutazione di ordine contingente sostanziale e ad una valutazione di ordine procedurale. Sul terreno procedurale, una volta espletate le valutazioni di merito ed una volta chiarito che non vi sono i fondi per procedere ad una sistemazione più completa ed organica della materia, dobbiamo rivolgere la nostra attenzione alla possibilità di utilizzare il sistema che ci è stato sottoposto.

A proposito dell'articolo 1, sorgono due ordini di problemi. Il primo: si tratta di un rapporto di impiego? Considerato il richiamo all'articolo 380, dovrebbe rispondersi affermativamente; tuttavia, il rapporto può considerarsi *sui generis*, mancando alcune caratteristiche essenziali, come la continuità. A questo punto, entriamo in conflitto con la Commissione affari costituzionali (che ha la specifica competenza di esprimere parere per quanto concerne il rapporto di impiego). Tuttavia, detta Commissione non si è pronunciata circa una presunta irregolarità della nostra decisione; essa si è limitata, in via interlocutoria, ad esortare la fissazione delle modalità di assunzione degli interpreti, eventualmente richiamando specificamente le norme vigenti da applicare.

Il secondo problema investe considerazioni di ordine finanziario. Non dimentichiamo che il provvedimento è stato sottoposto anche al parere della Commissione bilancio, che che si è pronunciata favorevolmente nei limiti di spesa previsti dal disegno di legge. Ricorrendo nuovamente al giudizio della Commissione bilancio, conosciamo già le conseguenze cui andremo incontro. Non possiamo, dunque, che restare sul terreno che ci si offre, e limitare il nostro comportamento alla approvazione o al rigetto del disegno di legge.

MANNIRONI. Chiedo scusa se, intervenendo nella discussione già avviata, dirò cose forse già prese in considerazione. Debbo dire che, ad un primo esame del disegno di legge, anche io, sono rimasto piuttosto colpito. Non si comprende se si voglia creare, oppure no, un rapporto di impiego, quali siano i criteri di scelta per il conferimento dell'incarico, quante persone saranno interessate al provvedimento, quali i diritti alla retribuzione, come saranno regolati gli oneri previdenziali, e via dicendo.

Ad un migliore esame della materia, e dopo aver chiesto gli opportuni chiarimenti, mi sono reso conto che non si intende creare un rapporto di impiego. Si vuole soltanto rendere più continuativo un incarico che, oggi, ha carattere temporaneo, affidato al saltuario bisogno del magistrato. Mi sembra chiaro che si intende creare un contratto a termine con un privato il quale, in cambio di certe prestazioni, riceverà dallo Stato un certo corrispettivo. Da parte degli incaricati si pretendono, infine, determinate garanzie, indispensabili ed inevitabili.

Ora, a mio avviso, sarebbe opportuno cercare una formula con cui affermare con estrema chiarezza il principio che si tratta di un contratto di natura quasi privatistica, di un contratto a termine, che non può dar luogo ad un rapporto giuridico continuativo il quale preluda ad un inserimento in ruolo di tale categoria. In tal modo si ovvierebbe anche alle preoccupazioni espresse dalla Commissione affari costituzionali. Certamente sarebbe stato meglio se lo Stato avesse potuto creare un ruolo per questa categoria. Presso il Ministero di grazia e giustizia vi è un piccolo gruppo di traduttori e di interpreti, formato prevalentemente da cancellieri, che prestano servizio come dei comandati ad un ufficio particolare; ma, anche costoro, attendono una disciplina giuridica autonoma. Ora, se la funzione che questi esercitano la facessimo espletare da privati professionisti, che abbiano solo l'obbligo di svolgere la loro prestazione temporaneamente quando ne siano richiesti dall'autorità giudiziaria sia pure in forma continuativa, credo che le nostre perplessità non avrebbero più motivo di essere.

In sostanza, accederei nel merito alla proposta avanzata dal deputato Sforza circa la

rielaborazione del disegno di legge, che potrebbe essere attuata dal Governo o dalla Commissione, sia pure tramite un Comitato ristretto.

COCCIA. Se si invocano i caratteri di temporaneità e di contingenza – che esigono comunque una soluzione – mi pare che, per acquietare alcune legittime preoccupazioni avanzate dai colleghi, sarebbe opportuno prevedere l'eventualità che questi incarichi siano collegati all'istituzione di albi speciali, nell'ambito dei quali l'incarico possa essere conferito per eliminare o, quanto meno, contenere certi criteri di discrezionalità eccessiva. In fondo, la figura dell'interprete tenderà inevitabilmente ad equipararsi a quella di ausiliario del giudice. Mediante l'istituzione degli albi si potrebbe essere più rigorosi circa i requisiti che verrebbero chiesti ai traduttori, la cui scelta sarà un fatto estremamente delicato, in quanto non tutti quelli che conoscono bene una lingua straniera sono buoni traduttori. Ritengo, quindi, che sarebbe bene prevedere certe garanzie ai fini dell'attribuzione dell'incarico.

DELL'ANDRO. Vorrei tranquillizzare il deputato Mannironi. All'articolo 1 il Governo ha presentato un emendamento che fa specifico riferimento all'articolo 380, di cui ha dato lettura il Presidente all'inizio della seduta. L'unica obiezione che si potrebbe fare è quella circa la necessità di questo disegno di legge. Ma occorre tenere presente che il richiamato articolo riguarda una determinata materia, lo studio di determinati problemi. mentre il provvedimento in esame concerne le funzioni degli interpreti. Quindi, vi è necessità del disegno di legge e qui non si fa che applicare rigidamente l'articolo 380. Si tratta di una scelta di politica legislativa, come ha sottolineato l'onorevole sottosegretario. Dal momento che non possiamo creare un ruolo organico per ragioni economiche, non possiamo fare altro che seguire questa strada, mediante un esplicito richiamo allo articolo 380. A mio avviso non esistono altri problemi.

DI VAGNO. Vorrei fare una sola osservazione circa quanto ha affermato il deputato Coccia. La costituzione di albi professionali comporta la presenza di requisiti particolari, quali i titoli di studio. D'altra parte, spesso gli interpreti possono essere scelti tra persone che conoscono prefettamente una lingua straniera pur senza avere un titolo di studio. La questione degli albi ricorre, ormai, spessissimo perché vi sono alcuni che vorrebbero inquadrare, per apprezzabili ragioni, le professioni, soprattutto ai fini della garanzia.

Non è, quindi, possibile costituzionalmente costituire albi; al massimo si potrebbero costituire elenchi da tenersi presso le cancellerie delle corti d'appello; come, ripeto, la costituzione di albi professionali escluderebbe da queste mansioni tanta gente non laureata che potrebbe essere impiegata in questo lavoro.

Alla luce delle considerazioni fatte anche dal deputato Dell'Andro, ritengo che il disegno di legge, con l'emendamento proposto dal Governo, possa essere varato, anche perché equiparare gli interpreti agli esperti, sulla base dell'articolo 380, è cosa che non si discosta dalla realtà, salvo una riorganizzazione totale con concorsi ed esami. Si tratta di un provvedimento a carattere interlocutorio; se siamo d'accordo circa tale carattere, mi sembra che esso, integrato dall'articolo 380, sia perfettamente conforme alla Costituzione ed ai fini che si intendono perseguire.

PRESIDENTE, *Relatore f.f.* Vorrei richiamarmi all'articolo 9 del decreto 3 gennaio 1960, n. 103, di cui ha dato precedentemente lettura l'onorevole Sottosegretario.

Mantenendoci su questo terreno e con i chiarimenti intervenuti, mi sembra che la Commissione affari costituzionali (che ha chiesto di esprimere nuovamente il proprio parere, al termine dei nostri lavori) potrà consentire l'approvazione del disegno di legge.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Apprezzo le preoccupazioni manifestate dal deputato Coccia; tuttavia, se andassimo ad innovare nella sistematica dell'articolo 380, rischieremmo, proprio, di causare gli inconvenienti di carattere fors'anche costituzionale, sottolineati dall'onorevole De Florio. Infatti, usciremmo dalla sistematica dell'incarico temporaneo, che contiene la discrezionalità, e creeremmo una situazione che preluderebbe ad un rapporto sostanzialmente, anche se di tipo lievemente diverso, di pubblico impiego.

PRESIDENTE, *Relatore f.f.* Mi rendo conto delle preoccupazioni del deputato Coccia, tuttavia spero che, una volta resa operante la legge, non si facciano delle preferenze di carattere personale tra gli incaricati, ma si scelgano i più preparati ed i più bisognosi.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Da questo punto di vista, la temporaneità è una garanzia.

MANNIRONI. In sostanza, consolidiamo ed allarghiamo la portata di quanto già stabilito nel codice di procedura penale per cui il giu-

dice, con suo potere discrezionale, chiama l'interprete che crede e gli conferisce la nomina volta per volta. Con il presente provvedimento, il criterio discrezionale di scelta viene demandato al capo della corte di appello; l'interprete presta un servizio in modo continuativo in un arco di tempo determinato, a seconda delle richieste, pur rimanendo sempre un privato, un libero professionista.

PRESIDENTE, *Relatore f.f.* Se non vi sono ulteriori osservazioni, pongo in votazione l'emendamento presentato dal Governo:

« *All'articolo 1, primo comma, sostituire le parole*: secondo le norme vigenti in materia di incarichi », *con le altre*: a norma dell'articolo 380 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3 ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 1 che, con l'emendamento testé approvato e con una modifica formale all'ultimo comma, ove propongo di togliere il verbo « deve », risulta del seguente tenore:

« Nei distretti di corte di appello, ove le esigenze di servizio lo richiedono, su proposta e designazione dei capi di corte, con decreto del Ministro di grazia e giustizia può essere conferito l'incarico di traduttore interprete, a norma dell'articolo 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nel decreto è determinata la lingua della quale il traduttore interprete ha conoscenza ».

Lo pongo in votazione nel suo principio informatore.

(*È approvato*).

Con riserva di sottoporlo al parere delle Commissioni competenti.

Do lettura dell'articolo 2:

« I traduttori interpreti, durante il periodo dell'incarico, svolgono le loro funzioni in modo continuativo per i compiti ad essi assegnati dai capi degli uffici giudiziari. Essi prestano giuramento d'adempiere fedelmente le loro mansioni davanti al capo dell'ufficio giudiziario al momento in cui assumono l'incarico e non sono tenuti a rinnovarlo prima di esercitare le loro funzioni in relazione ai singoli compiti per i quali sono richiesti ».

MANNIRONI. Ciò significa che, una volta prestato il giuramento per un incarico specifico, gli interpreti non lo debbono più ripetere?

PRESIDENTE, *Relatore f.f.* È esatto. Si tratta di un incarico temporaneo, ma continuativo per un certo periodo.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Si tratta di un incarico di un anno. Invece di prestare giuramento volta per volta, in relazione alle singole occasioni, il traduttore presterà giuramento al momento di assumere l'incarico.

PRESIDENTE, *Relatore f.f.* All'articolo 2 non sono stati presentati emendamenti. Il relatore ed il Governo sono favorevoli alla sua approvazione.

Pongo in votazione l'articolo 2 di cui ho dato lettura nel suo principio informatore. Con riserva di sottoporlo al parere delle Commissioni competenti.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3. Ne do lettura:;

« Il Ministro di grazia e giustizia determina per ciascun esercizio finanziario, di concerto col Ministro del tesoro, il contingente numerico dei traduttori interpreti in relazione alle esigenze dei vari uffici giudiziari.

Il compenso ad essi spettante è stabilito con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro.

I colleghi De Florio ed altri hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, viene stabilito il compenso spettante ai traduttori interpreti di ciascun distretto di corte d'appello in base al carico di lavoro ».

DE FLORIO. Come è già stato rilevato da altri commissari in sede di discussione generale, il secondo comma dell'articolo 3 prevede un compenso a carattere forfettario, che dovrebbe essere genericamente stabilito dal Ministero di grazia e giustizia e che, naturalmente, sarebbe di ugual misura per tutti coloro che saranno chiamati a svolgere la funzione di traduttore interprete. Ciò determinerebbe certamente delle situazioni di notevole ingiustizia, in quanto vi sono distretti di corte d'appello in cui la funzione di interprete sarà svolta con maggiore continuità ed altri in cui tale funzione rivestirà carattere di maggiore occasionalità. È evidente che il tribunale di una città di confine avrà a sua

disposizione un certo numero di traduttori che svolgeranno un lavoro notevolissimo, mentre in altre città il lavoro avrà carattere prevalentemente saltuario. Non è giusto valutare fortettariamente un compenso che, per alcuni, costituirà un emolumento (termine generico ma adeguato a questo tipo di retribuzione) insufficiente, mentre per altri sarebbe il premio per una sinecura interrotta soltanto da sporadici interventi.

Ritengo che il compenso rapportato al carico di lavoro determinerebbe una certa equità nelle retribuzioni. D'altra parte ciò sarebbe anche possibile, perché il Ministro di grazia e giustizia avrà certamente dei dati statistici relativi al lavoro svolto negli anni precedenti. Ci rendiamo conto che non sarà possibile fissare criteri rigorosi, tuttavia questo potrebbe essere il modo per avvicinarci ad una retribuzione più equa ed adeguata. In definitiva, il compenso dovrebbe essere fissato in relazione ai vari distretti di corte d'appello, perché è evidente che il distretto di Bolzano richiederà più lavoro di quello di Matera o Foggia.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Apprezzo lo spirito dell'emendamento proposto, tuttavia vorrei ricordare che in attuazione dell'articolo 380, recepito nel disegno di legge, vige attualmente l'articolo 21 del decreto 17 agosto 1955, n. 767, per il quale il limite massimo del compenso è fissato in lire 90 mila mensili. Si tratta di un compenso certo non eccessivo, ma è quanto si può dare.

MANNIRONI. Vorrei rilevare che vi è la legge 1° dicembre 1956, n. 1426, che fissa i compensi spettanti ad interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Tale legge fa riferimento a quella disposizione del codice, più volte citata, riguardante l'incarico affidato caso per caso nell'affare giudiziario. Qui, invece, si tratta di incarichi eccezionali, quelli cioè previsti dall'articolo 380; in tale materia la regola del compenso è data dalla norma che ho prima citato, che prevede un compenso massimo di lire 90 mila mensili. Mi sembra, quindi, che vi sia ben poca elasticità da adottare nelle retribuzioni. Tuttavia, mi rimetto alla Commissione. Mi sembra, infatti, implicito quello che l'emendamento De Florio vuole sottolineare, cioè che essendo questo il limite massimo, il ministro potrebbe adottare una soluzione di diverso tipo.

Lascerei la pratica soluzione alla discrezionalità piuttosto che fissare dei criteri rigidi. L'irrigidimento dei criteri sarebbe legittimo se le cifre avessero una rilevanza tale da minacciare il verificarsi di una grave sperequazione o di un grave squilibrio. Invece, trattandosi di un compenso molto basso che, come misura massima, arriva soltanto a 90 mila lire, credo che possa benissimo essere consentita la discrezionalità al ministro.

MANNIRONI. Faccio rilevare che non lievi difficoltà possono nascere nell'attuazione della proposta del collega De Florio in quanto è difficile stabilire in via preventiva quale sarà il carico di lavoro che grava su una corte di appello.

PRESIDENTE, *Relatore f.f.* Bisogna considerare che l'emendamento non incide in termini drastici in quanto lascia una certa elasticità. D'altro canto è implicito il criterio della suddivisione della spesa in rapporto al carico di lavoro. Questo è uno degli elementi che deve « presiedere » e serve a specificare la nostra volontà a che questo sia l'elemento essenziale. Il carico di lavoro si desumerà dai dati statistici precedenti, da valutazioni, anche induttive, riferite alla situazione locale, ai rapporti commerciali, culturali e turistici che si stanno sviluppando da zona a zona con una certa varietà e che, a mio avviso, potrà anche essere modificato di anno in anno.

Fatta questa precisazione pongo in votazione nel suo principio informatore l'emendamento presentato dal deputato De Florio inteso a sostituire il secondo comma dell'articolo 3, di cui ho già dato lettura. All'emendamento si è dichiarato favorevole il Relatore mentre il Governo si rimette alla Commissione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3 così come risulta formulato dopo l'approvazione dell'emendamento De Florio:

« Il Ministro di grazia e giustizia determina, per ciascuno esercizio finanziario, di concerto col Ministro del tesoro, il contingente numerico dei traduttori interpreti in relazione alle esigenze dei vari uffici giudiziari.

Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, viene stabilito il compenso spettante ai traduttori interpreti di ciascun distretto di corte di appello in base al carico di lavoro ».

Lo pongo in votazione nel suo principio informatore con riserva di sottoporlo al parere delle Commissioni competenti.

(*È approvato*).

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Penso sia opportuno aggiungere un articolo 3-*bis*, proprio in relazione alla norma che ho citato prima, quella del 3 gennaio 1960, n. 103, poiché può sorgere il dubbio che, approvando questo disegno di legge, quella venga meno. Ora, la norma ricordata è diversa nel meccanismo perché la nomina viene fatta dai presidenti di corte di appello. È bene, pertanto, aggiungere il seguente articolo 3-*bis*:

« Restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1960, n. 103 ».

PRESIDENTE, *Relatore f.f.* Do lettura dell'articolo 3-*bis*, presentato dal Governo, al quale mi dichiaro favorevole:

« Restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1960, n. 193 ».

Lo pongo in votazione nel suo principio informatore.

(*È approvato*).

Sospendiamo la discussione per sottoporre gli articoli approvati in linea di principio al parere della Commissione affari costituzionali e della Commissione bilancio. Infatti il parere espresso da quest'ultima risale oramai al 1965, e deve pertanto essere aggiornato alla stregua odierna.

Rinvio, quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 12,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO